

Attivazione delle forniture di gas per gli impianti di utenza nuovi, modificati e trasformati ai sensi della Deliberazione n. 40/14 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)

1. Campo di applicazione
2. Scopo
3. Modalità di accertamento
4. Esito dell’accertamento
5. Impianti privi della documentazione

1. Campo di applicazione

La presente procedura si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati ad uso tecnologico.

NB – Per “impianto di utenza” s’intende il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal “punto di riconsegna” del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aerazione e la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione e delle condense.

Il “punto di riconsegna” è il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, indipendentemente dalla collocazione del gruppo di misura (contatore).

2. Scopo

Effettuare l’attivazione della fornitura di gas agli impianti nuovi e la riattivazione ad impianti che sono stati oggetto di ampliamento/modifica/trasformazione, ritenuti idonei per la salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose, secondo le modalità stabilite dall’AEEGSI.

Per questo si è previsto di accertare, anteriormente all’attivazione/riattivazione, che l’impianto di utenza sia stato eseguito e mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

NB – La riattivazione è limitata ai soli impianti per i quali è stato fatto un ampliamento, una manutenzione straordinaria o lo spostamento del contatore, che hanno necessitato la sospensione della fornitura del gas.

Un impianto trasformato è un impianto che cambia tipologia di gas utilizzato (ad esempio da GPL a gas naturale e viceversa).

3. Modalità di accertamento

L’accertamento “documentale” avviene, esclusivamente, mediante l’esame della documentazione presentata dal cliente finale, utilizzando gli appositi moduli forniti dai venditori ai clienti finali all’atto della stipulazione del contratto di fornitura (i modelli sono visibili all’interno del sito internet attualmente in consultazione), in particolare:

- l’allegato H/40 “Conferma della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas” compilato e sottoscritto dal cliente finale
- l’allegato I/40 “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto” compilato e sottoscritto dall’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto

NB – l’allegato I/40 deve essere corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo medesimo.

L'espletamento delle pratiche di accertamento prevede dei costi, fissati direttamente dall'AEEGSI. Il costo di ogni accertamento dipende dalla portata termica complessiva del singolo impianto e precisamente:

- € 47 (quarantasette) per ogni impianto con portata minore o uguale a 35 kW;
- € 60 (sessanta) per ogni impianto con portata maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW;
- € 70 (settanta) per ogni impianto con portata maggiore di 350 kW.

Gli importi di cui sopra sono addebitati direttamente al venditore che a sua volta potrà addebitare un costo analogo (non superiore) al cliente finale.

4. Esito dell'accertamento

L'attivazione o riattivazione della fornitura, come già detto, è subordinata all'esito positivo dell'accertamento.

L'esito è positivo, quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con l'esito positivo l'attivazione viene effettuata con i tempi seguenti entro 10 giorni lavorativi a partire dal ricevimento di tutta la documentazione completa.

NB – per documentazione completa s'intende: l'allegato H/40 e l'allegato I/40 sottoscritti e compilati in tutte le parti e tutti gli allegati di carattere tecnico richiamati dall'allegato I/40 incluso la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Si ricorda che ad attivazione avvenuta, il cliente comunque non può utilizzare l'impianto finché l'installatore idraulico non avrà eseguito le necessarie prove di sicurezza e funzionalità e rilasciato la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. La dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dall'attivazione della fornitura, deve essere fatta pervenire al venditore o direttamente al distributore.

Nel caso di esito negativo dell'accertamento, è inviata al cliente e al venditore una comunicazione di notifica dell'esito stesso nella quale sono evidenziate le motivazioni e le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

Viene altresì segnalata la necessità di presentare una nuova richiesta d'attivazione della fornitura, corredata della documentazione tecnica (allegato I e allegati richiamati) completa e congruente con l'eliminazione delle non conformità riscontrate.

5. Impianti privi della documentazione

Qualora il cliente finale non possieda gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità previsti dall'allegato I/40, l'installatore idraulico incaricato della messa in servizio dell'impianto, verifica l'impianto d'attivare e redige il "rapporto tecnico di compatibilità" di cui alle linee guida n. 11 del CIG.

Su tale documentazione l'accertamento non viene fatto.